

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Integrazione della citazione: cosa accade se fatta con modalità diverse da quella prevista dall'art. 164 c.p.c.?**

*Il realizzarsi dell'integrazione della domanda con una modalità diversa da quella ordinariamente prevista dall'art. 164 c.p.c., commi 5 e 6, non deve pregiudicare i diritti del convenuto, al quale il sesto comma appena richiamato riconosce, in particolare, il diritto di presentare una comparsa di risposta: atto con il quale, com'è noto, possono non solo dedursi eccezioni (cosa possibile anche con la memoria di replica prevista dall'art. 183 cit., comma 5), ma anche proporsi domande riconvenzionali ed effettuarsi chiamate di terzi in causa (che siano conseguenza dell'integrazione della domanda avversaria). Non vi è dubbio che tali facoltà debbano essere riconosciute al convenuto anche allorché l'integrazione della domanda dell'attore sia contenuta nella memoria da questi presentata ai sensi dell'art. 183, comma 5. In tal caso, una decisione di puro rito non soltanto non sarebbe inevitabile, ma non sarebbe neppure ragionevole: essa comporterebbe, infatti, con la necessità d'iniziare un nuovo giudizio dopo quello dichiarato nullo, una immotivata duplicazione dei giudizi e un altrettanto immotivato ritardo della decisione di merito.*

## Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 2.2.2015, n. 1862

...omissis...

1. Il ricorso principale e il ricorso incidentale, riguardanti la medesima sentenza, vanno previamente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell'art. 163 c.p.c., comma 3, art. 164 c.p.c., comma 4, art. 183 c.p.c., comma 5 e art. 156 c.p.c.. Il ricorrente critica la Corte di secondo grado per avere ritenuto che la nullità della citazione, pronunciata dal Tribunale sul rilievo della indeterminatezza della causa petendi, potesse essere sanata grazie all'integrazione contenuta nella memoria depositata dall'attore ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 5 (nel testo anteriore alla modifica introdotta con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in L. 14 maggio 2005, n. 80). Ad avviso della ricorrente la memoria in questione può invece contenere soltanto precisazioni o modifiche della domanda, non già integrazioni sananti la originaria nullità per indeterminatezza della editio actionis ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 4: nullità la cui sanatoria sarebbe invece affidata esclusivamente all'esecuzione dell'apposito ordine d'integrazione della domanda (o di rinnovo della citazione, in caso di contumacia del convenuto) pronunciato dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 164 c.p.c., commi 5 e 6 all'udienza di prima comparizione di cui all'art. 180 (anche questo nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. n. 80 del 2005, cit.), o all'integrazione spontanea della domanda stessa, da parte dell'attore, entro la medesima udienza. L'integrazione che intervenga successivamente a tale udienza - e dunque, come nella specie, con la memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 5, autorizzata alla prima udienza di trattazione - non sarebbe idonea al raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) cui è volto il requisito della specificazione dell'oggetto della domanda e della causa petendi nell'atto introduttivo del giudizio, consistente nel mettere "immediatamente" il convenuto nella condizione di apprestare adeguate e puntuali difese e nell'offrire al giudice l'"immediata" contezza del thema decidendum.

2.1. Il motivo è infondato.

La tesi del ricorrente attribuisce decisivo rilievo alla "immediatezza" dell'integrazione della domanda, ossia al momento in cui essa avviene. L'integrazione dovrebbe necessariamente avvenire, cioè, all'udienza di prima comparizione o a seguito dell'ordine d'integrazione impartito dal giudice alla medesima udienza; passato invano tale momento, il giudizio sarebbe irrimediabilmente destinato a concludersi con una decisione di nullità della domanda, una decisione cioè di puro rito (e infatti il ricorrente chiede, coerentemente, che la sentenza di appello, che ha deciso nel merito, venga cassata senza rinvio).

Così ragionando, però, si contravviene al principio secondo cui il processo ha per scopo la decisione della causa nel merito, dunque la sua conclusione con una decisione di puro rito va, se possibile, evitata.

Se una decisione di puro rito non è evitabile nel caso di mancata integrazione della domanda indeterminata, poiché tale indeterminatezza costituisce obbiettivo impedimento sia alla difesa del convenuto sia alla decisione del giudice nel merito, viceversa nel caso in cui l'integrazione sia non già mancata, ma soltanto posticipata dalla (memoria autorizzata alla) udienza di prima

comparizione alla (memoria autorizzata alla) prima udienza di trattazione, una decisione di puro rito non soltanto non sarebbe inevitabile, ma non sarebbe neppure ragionevole: essa comporterebbe, infatti, con la necessità d'iniziare un nuovo giudizio dopo quello dichiarato nullo, una immotivata duplicazione dei giudizi e un altrettanto immotivato ritardo della decisione di merito.

Va peraltro chiarito che il realizzarsi dell'integrazione della domanda con una modalità diversa da quella ordinariamente prevista dall'art. 164 c.p.c., commi 5 e 6, non deve pregiudicare i diritti del convenuto, al quale il sesto comma appena richiamato riconosce, in particolare, il diritto di presentare una comparsa di risposta:

atto con il quale, com'è noto, possono non solo dedursi eccezioni (cosa possibile anche con la memoria di replica prevista dall'art. 183 cit., comma 5), ma anche proporsi domande riconvenzionali ed effettuarsi chiamate di terzi in causa (che siano conseguenza dell'integrazione della domanda avversaria). Non vi è dubbio che tali facoltà debbano essere riconosciute al convenuto anche allorché l'integrazione della domanda dell'attore sia contenuta nella memoria da questi presentata ai sensi dell'art. 183, comma 5.

Nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente non discute di questo e non si duole che tali facoltà gli siano state negate.

3. Il secondo motivo del ricorso principale, con cui si denuncia vizio di motivazione in ordine al requisito della scientia decoctionis, è inammissibile. Il ricorrente, infatti, si limita a contestare - sia pure argomentando diffusamente - il valore inferenziale degli elementi indiziari su cui è basata la decisione della Corte d'appello, dunque a dedurre una pura e semplice censura di merito.

4. Dovendosi respingere il ricorso principale, resta assorbito il ricorso incidentale condizionato.

5. Le spese processuali vanno regolate secondo la soccombenza e liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il xxxxxxxx. alle spese processuali, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

---